

## **TI\_GERICHTE 90.1997.72 vom 26. Mai 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-05-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.1997.72](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1997.72)

FR: TI\_GERICHTE 90.1997.72 du 26 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 90.1997.72 del 26 maggio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Edifici rustici già trasformati: edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali;

#### **E. 3.2**

L'insorgente contesta la valutazione effettuata dall'autorità cantonale. Afferma, in particolare, che il fabbricato è sempre stato utilizzato quale abitazione contadina, ciò che trova conferma nelle caratteristiche architettoniche del manufatto stesso, estranee, invece, alle stalle o ai fienili. Il ricorrente chiede, pertanto, che la costruzione venga assegnata alla categoria "meritevole 1a" e possa, di conseguenza, essere destinata a residenza. A sostegno dell'impugnativa ha pure prodotto un parere del prof. dr. \_\_\_\_\_.

#### **E. 3.3**

La valutazione effettuata dal Consiglio di Stato merita di essere condivisa. Essa è conforme alle direttive cantonali. L'edificio in oggetto, definito sia a livello di scheda descrittiva allestita per conto del comune (agli atti), sia a registro fondiario quale stalla-fienile, è difatti ubicato nella zona SAC designata a livello di piano direttore (cfr. risoluzione impugnata, pag. 19) e ripresa in sede di piano regolatore (cfr. risoluzione di approvazione del PR di \_\_\_\_\_ 19 dicembre 1997, allegato 13). Anche se non potesse più essere adibito a stalla o a fienile esso potrebbe inoltre essere impiegato per soddisfare delle necessità minori nell'attività agricola (ad esempio come piccolo deposito di attrezzi, materiali ecc.). Nemmeno la prospettiva che lo stabile non venga mai più utilizzato a scopo rurale basterebbe tuttavia per giustificare la sua riclassificazione tra quelli che possono essere mutati nella destinazione, ostandovi la prevalente necessità di salvaguardare intatte le SAC da quegli interventi che si prestano, direttamente o indirettamente, a pregiudicare la loro funzione. Non è, peraltro, possibile dedurre - e tantomeno sarebbe conforme al diritto federale applicabile in concreto - che tutti gli edifici rustici in buono stato di conservazione possano essere trasformati (in residenza): una scelta, in concreto ispirata da motivi pertinenti ed oggettivi e - pertanto - legittima, che appare imprescindibile.

#### **E. 3.4**

La tesi del ricorrente, secondo cui lo stabile è stato utilizzato in passato quale abitazione contadina, non permette di mutare l'anzidetta conclusione. Come evidenzia rettamente il prof. \_\_\_\_\_ nel parere prodotto al Tribunale, se l'asserita funzione abitativa possa essere continuata anche in futuro è semmai un problema che concerne la

tutela della situazione di fatto in cui versa l'immobile. Ma tale aspetto non può né deve essere vagliato in questa sede bensì, come suggerisce ulteriormente il prof. \_\_\_\_\_, nell'ambito di una domanda di rilascio di licenza edilizia per la riattazione del rustico.

### **E. 3.5**

Il ricorso deve, quindi, essere respinto. 4. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente. - Municipio di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; - Divisione della pianificazione territoriale, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; - Consiglio di Stato, Residenza governativa, \_\_\_\_\_. Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente La segretaria

### **E. 4**

Altri edifici rilevati: Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali. 2.5. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno una istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità, ma anche dell'adeguatezza delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano, tuttavia, di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente, sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3). Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è, invece, circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato. 3. 3.1. Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili il consiglio comunale di \_\_\_\_\_ ha classificato l'edificio in oggetto nella categoria "meritevole 1a". Approvando la variante, il Consiglio di Stato ha modificato d'ufficio la valutazione, attribuendo la costruzione alla categoria "meritevole 1d", ossia tra quegli edifici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) sia negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano

regolatore, che devono mantenere tale destinazione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.